


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 23 maggio 2005 n. 209 nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 44 e 45 della L.R. Liguria 8 agosto 1994, n. 42 "Disciplina delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517".

pag. 71

Ricorso n. 27/2005 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della L.R. Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 "Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione". pag. 74

Ordinanza 21 gennaio 2005 n. 292 emessa dalla Commissione tributaria Provinciale di Genova sul ricorso proposto da Garbarino Stefano c/Regione Liguria. pag. 76

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ricorso alla Corte Costituzionale nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 della L.R. Liguria 4 febbraio 2005 n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2005". pag. 77

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 23 maggio 2005, n. 209.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto Capotosti - presidente
- Guido Neppi Modona - giudice
- Annibale Marini - giudice
- Franco Bile - giudice
- Giovanni Maria Flick - giudice
- Francesco Amirante - giudice
- Ugo De Siervo - giudice
- Romano Vaccarella - giudice
- Paolo Maddalena - giudice
- Alfio Finocchiaro - giudice
- Alfonso Quaranta - giudice
- Franco Gallo - giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale in attuazione dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), promosso con ordinanza del 16 aprile 2003 dal Tribunale ordinario di Savona, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Alassio e l'Unità Sanitaria Locale n. 2 Savonese, ed altra, iscritta al n. 389 del registro ordinanze del 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Alas-

sio nonché l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

uditi l'avvocato Luigi Piscitelli per il Comune di Alassio e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente della Giunta della Regione Liguria.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, promosso davanti al Tribunale ordinario di Savona dal Comune di Alassio nei confronti della Unità sanitaria locale n. 2 Savonese e della Regione Liguria, per far dichiarare di proprietà del medesimo Comune gli immobili in cui erano ubicati l'Infermeria civica "Coniugi Paccini" e l'Ospedale "Val d'Olivo", il giudice adito, con ordinanza del 16 aprile 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 5, 76 e 128 della Costituzione, degli artt. 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), nella parte in cui "dispongono che vengano attribuiti in proprietà all'USL ora ASL i beni mobili e immobili già di proprietà del Comune di Alassio con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali".

che, in punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che i beni per cui è controversia erano stati oggetto di lasciti di vari benefattori ed erano da tempo destinati alla prestazione di servizi sanitari, nonché di assistenza a favore di anziani bisognosi, sicché la questione di legittimità costituzionale è rilevante per la decisione del giudizio a quo;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente afferma che l'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) viola l'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, in quanto l'art. 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), prevedeva il trasferimento alle aziende infraregionali "del patri-

monio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei Comuni”;

che, viceversa, l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, emanato in attuazione della delega, stabilisce che “tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;

che, mentre la norma delegante prevedeva il trasferimento alle USL soltanto dei beni già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri, la norma delegata ha, invece, attribuito alle USL la proprietà di tutti i beni facenti parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle medesime USL, sia che tali beni fossero già di proprietà di enti ospedalieri sia che fossero stati acquistati direttamente dai Comuni per lasciti o in altro modo;

che, a loro volta, gli artt. 44 e 45 della legge regionale n. 42 del 1994 riproducono il disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e stabiliscono, riferendosi alle aziende del servizio sanitario regionale, che “sono trasferiti al patrimonio delle predette Aziende i beni mobili, immobili e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni appartenevano al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle USL”;

che, così disponendo, la normativa regionale confligge anch'essa con la norma statale contenuta nella legge n. 421 del 1992 e risulta, dunque, viziata, sia pure indirettamente, per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 Cost.;

che non rileva - ad avviso del giudice rimettente - la circostanza che, nel frattempo, l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 sia stato sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), poiché la nuova norma non ha mutato il criterio per il trasferimento dei beni, ricomprendendo nel patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospeda-

liere “tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi”;

che, sotto altro profilo, le norme denunciate violano, altresì, gli artt. 5 e 128 Cost., i quali pongono il principio fondamentale dell'autonomia degli enti locali, la quale concerne anche l'integrità del patrimonio degli enti medesimi;

che si è costituito in giudizio il Comune di Alassio per chiedere che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché degli artt. 44 e 45 della legge della Regione Liguria n. 42 del 1994, per violazione degli artt. 76, 5, 114, 118, 119 e 128 Cost.;

che, osserva il deducente, mentre l'art. 1, lettera p), della legge di delega n. 421 del 1992 prevedeva il trasferimento alle aziende infraregionali dei soli beni “già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici” che alla data di entrata in vigore della stessa legge fanno parte del patrimonio dei Comuni, il legislatore delegato, con l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 (nella sua originaria formulazione), ha esteso il trasferimento a “tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del (presente) decreto, fanno parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali”, così eccedendo i limiti della delega in violazione dell'art. 76 Cost.;

che gli artt. 44 e 45 della legge regionale n. 42 del 1994, dando attuazione al principio contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, risultano, in via derivata, affetti anch'essi dal vizio di eccesso di delega;

che le norme denunciate sono altresì illegittime per violazione degli artt. 5, 114, 118 e 119 Cost., sotto il profilo della lesione dell'autonomia locale, da intendersi sia come garanzia dell'integrità del patrimonio degli enti locali, sia come intangibilità della sfera di funzioni assegnate a detti enti, nella specie delle funzioni di “assistenza”, di competenza dei Comuni ex art. 3-septies, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, al cui esercizio i beni in contestazione erano originariamente destinati;

che il riferimento all'abrogato art. 128 Cost.,

contenuto nell'ordinanza di rimessione, deve intendersi fatto agli artt. 114, 118 e 119 Cost., che riprendono la garanzia già sancita dal primo;

che, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente della Giunta della Regione Liguria, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione, definendola irrilevante in quanto i beni in contestazione erano pervenuti al Comune di Alassio da un disciolto ente ospedaliero;

che la questione è, comunque, infondata perché l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 non è oggetto di denuncia di incostituzionalità e il prospettato vizio di eccesso di delega non è configurabile riguardo alle norme regionali impugnate;

che, quanto agli altri parametri evocati dal giudice rimettente, l'art. 128 Cost. è stato abrogato, mentre l'art. 5 Cost. non è pertinente;

che, infine, il giudice a quo ha ommesso ogni motivazione in ordine all'applicabilità o non dell'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 229 del 1999, emanato in base a una legge di delega - la legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - diversa da quella in relazione alla quale è stato deliberato l'eccesso di delega (per un caso analogo cfr. ordinanza della Corte costituzionale n. 72 del 2003);

che, in prossimità dell'udienza pubblica, il Comune di Alassio ha depositato memoria, nella quale riprende e sviluppa le argomentazioni difensive a sostegno delle sue conclusioni, rilevando, in primo luogo, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente ha ad oggetto, oltre agli artt. 44 e 45 della legge regionale n. 42 del 1994, l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, poiché tale norma, pur non essendo indicata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, è, tuttavia, puntualmente individuata e censurata nella motivazione della stessa;

che il giudice a quo - contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Liguria - ha tenuto conto del d.lgs. n. 229 del 1999, che ha modificato il testo del citato art. 5, rilevando che il trasferimento dei beni controversi dal patrimonio del Comune

a quello dell'azienda sanitaria locale continua ad essere regolato dagli artt. 44 e 45 della legge regionale n. 42 del 1994, emanati in attuazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 nella sua originaria formulazione, e che, dunque, la successiva modifica di tale norma non ha mutato i termini della questione;

che, pertanto, il richiamo della Regione Liguria alla ordinanza della Corte costituzionale n. 72 del 2003 non è conferente;

che è evidente l'eccesso di delega denunciato e che le norme regionali impugnate, in quanto hanno dato puntuale attuazione all'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, sono a loro volta incostituzionali in via derivata e consequenziale, posto che la norma statale di principio e la legge regionale di attuazione sono necessariamente connesse e si integrano a vicenda, dando luogo a una "fattispecie normativa complessa", sostanzialmente, unitaria;

che, sotto altro profilo, le norme regionali impugnate sono incostituzionali anche in via immediata per violazione della garanzia costituzionale dell'autonomia locale, di cui agli artt. 5 e 128 Cost. essendo stato il principio espresso da tale ultima norma ripreso e rafforzato dai nuovi artt. 114, 117 e 118 Cost. ed essendo, comunque, assorbito nel più generale principio enunciato nell'art. 5 Cost., richiamato nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che il Tribunale ordinario di Savona dubita della legittimità costituzionale degli articoli 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), nella parte in cui dispongono che sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili già di proprietà dei Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali, in riferimento all'art. 76 Cost, perché, dando attuazione al principio stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), eccedono i limiti della delega conferita con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impie-

go, di previdenza e di finanza territoriale), il cui art. 1, lettera p), prevedeva il trasferimento alle aziende infraregionali "del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei Comuni", ed inoltre in riferimento agli art. 5 e 128 Cost., perché ledono il principio fondamentale dell'autonomia degli enti locali, la quale concerne anche l'integrità del patrimonio degli enti medesimi;

che la questione è manifestamente infondata sotto entrambi i profili prospettati dal rimettente;

che, quanto al parametro costituzionale dell'art. 76, non può convenirsi con la difesa del Comune di Alassio circa il carattere meramente formale dell'omessa indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, della norma statale (art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992) in attuazione della quale gli artt. 44 e 45 della legge regionale n. 42 del 1994 hanno dettato la disciplina censurata;

che, infatti, il dispositivo dell'ordinanza di rimessione ne rispecchia fedelmente la motivazione laddove questa, premesso che gli artt. 44 e 45 della legge regionale "ricalcano il criterio contenuto nell'art. 5 della legge statale 502/1992", conclude per "la non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dei suddetti articoli, essendo la norma regionale confliggente con la norma statale 23.10.1992" (e cioè, con la legge delega n. 421) e "avendo ecceduto nella delega, sia pure indirettamente, contenuta nella legge 421/1992 in violazione dell'art. 76 della Costituzione";

che è evidente la manifesta infondatezza della censura di eccesso di delega, ex art. 76 Cost., imputata, omisso medio, direttamente alla legge regionale;

che è, altresì, manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., e comunque al principio (espresso anche dalla norma costituzionale abrogata) della salvaguardia dell'autonomia degli enti locali;

che, infatti, anche a prescindere dal carattere apodittico dell'assunto, va rilevato che questa Corte ha sempre risolto, negandole il necessario tono costituzionale, la questione - alla presente assimilabile - sollevata in sede di conflitto di at-

tribuzione se avente quale suo sostanziale oggetto una rei vindicatio (cfr. le sentenze n. 150 del 2003, n. 179 del 2004, n. 177 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 76 e 128 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

IL PRESIDENTE
Piero Alberto Capotosti

IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Ricorso n. 27 depositato l'1 marzo 2005.

RICORSO

del presidente del consiglio dei ministri giusta delibera del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2005 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilio,

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 29

dicembre 2004, n. 12, recante "Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione" per violazione; dello stesso art. 123, comma 3 Cost..

Sul Bollettino Ufficiale delle Regione Liguria del 29 dicembre 2004, n. 12 è apparsa la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 31, recante "Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione". Fra l'altro, con tale legge la Regione ha inteso disciplinare la sorte delle operazioni referendarie già compiute, agli esiti dell'impugnazione da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte Costituzionale, della deliberazione statutaria.

La disciplina dettata, però, presuppone, come presto vedremo, che possano essere sottoposte a referendum anche singole parti dello statuto e non esclusivamente lo statuto nella sua interezza. Il che, a termini dell'art. 123, comma 3, della Costituzione, non è consentito.

Col presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio - previa delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2005 - impugna l'anzidetta legge a sensi dell'art. 127 Cost. e 31 della L. 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti

motivi

1. L'art. 123, comma 1 della Costituzione (come sostituito dalla L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1), dispone che ciascuna regione abbia uno statuto che, fra l'altro, ne determini la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Il comma 3, poi, stabilisce che lo statuto possa essere sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo dei suoi elettori o un quinto dei consiglieri regionali. La promulgazione dello statuto, in questo caso, è subordinata all'approvazione della maggioranza dei voti validi del referendum confermativo.

Lo statuto, naturalmente, può anche essere impugnato in Corte Cost. dal Governo della Repubblica entro 30 gg. dalla sua pubblicazione (comma 2, art. 123 Cost.).

In questo caso, il procedimento referendario

resta sospeso, fino a quando la Corte abbia deciso sul ricorso del Governo.

Si tratta, allora, di stabilire la sorte delle operazioni del procedimento referendario già compiute.

2. Alla stregua del tenore letterale della norma costituzionale in rassegna, è evidente che ciò che può essere sottoposto a referendum confermativo è lo statuto nella sua interezza, non singole norme o sue parti.

È bene tenere presente questa osservazione per valutare la legittimità costituzionale del sistema in esame posto dalla Regione Liguria. Ebbene, l'art. 3 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 31, dispone che, nel caso di ricorso del Governo della Repubblica per illegittimità costituzionale della deliberazione statutaria, ove la Corte costituzionale abbia respinto il ricorso, le operazioni per il referendum eventualmente compiute prima della sospensione del termine ex comma 2, art. 3, conservino efficacia.

Al contrario, tali operazioni perdono efficacia, qualora la Corte dichiari l'illegittimità totale della deliberazione statutaria "ovvero venga pronunciata l'illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria". Il che implicitamente comporta che sarebbe consentita la sottoposizione a referendum dello statuto in parte qua, cioè solamente in relazione ad alcune sue norme.

Il che è chiaramente contrario al disposto dell'art. 123, comma 3 della Costituzione, ove, invece, abbiamo visto che può essere sottoposto a referendum confermativo solamente lo statuto nella sua interezza e non singole parti. Non è ammissibile conseguentemente legare l'efficacia delle operazioni referendarie eventualmente compiute alla circostanza che le norme dichiarate illegittime dalla Corte coincidano o meno con gli oggetti del quesito referendario.

Il quesito deve essere riferito all'intera deliberazione statutaria e non a singole sue parti. D'altra parte, la disposizione in esame non si concilia con l'art. 1, comma 3 della stessa l.r. n. 31/2004, laddove si legge che il quesito referendario debba riguardare, correttamente, l'intero testo della deliberazione statutaria.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, è evidente il contrasto della norma impugnata con l'art. 123, comma 3, Cost.

Si confida, conseguentemente, che l'Ecc.ma Corte Costituzionale vorrà dichiarare l'illegittimità costituzionale della detta disposizione.

Roma, 16 febbraio 2005

AVVOCATO DELLO STATO
Gaetano Zotta

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

Ordinanza del 21 gennaio 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Garbarino Stefano c/Regione Liguria.

N. 292 reg. ordinanze 2005.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- che Garbarino Stefano ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa al 1999;
- che la prima doglianza concernente la illegittimità dell'avviso impugnato per omessa notifica nei termini di legge ex art. 2 L. 24.01.1978 n. 27 di copia del verbale di accertamento della violazione è infondato alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio (cfr. Cass. 16.02.1998 n. 1649);
- che la seconda censura, concernente l'illegittimità dell'avviso de quo essendo stato quest'ultimo emesso oltre i termini di prescrizione previsto dall'art. 6, comma 1 DL. 953/82, è stata invece paralizzata dalla Regione Liguria mediante il richiamo dell'art. 10 della legge re-

gionale n. 20 del 07.05.2002, in base al quale "il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31.12.2003";

- che quest'ultima norma, però, come eccepito dal contribuente, si presenta in contrasto con la normativa costituzionale in relazione a disposizioni analoghe emesse da altre regioni (Cfr. sentenze 26.09.2003 n. 297 e 296);
- che invero la norma in questione, modificando la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo, in senso oltretutto lesivo del legittimo affidamento dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria, viola la esclusiva competenza dello stato in materia di tributi erariali secondo quanto previsto dall'art. 117, comma secondo lett. e, Cost poichè la tassa automobilistica non può ritenersi tributo proprio della regione;
- che la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 10 legge regionale n. 20 del 07.05.2002, essendo rilevante ai fini del decidere come ut supra evidenziato, deve essere rimessa alla Corte Costituzionale.

p.q.m.

La Commissione

Visto l'art. 23 L. 11.03.1953 n. 87, ordina la sospensione del giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge reg. Liguria 07.05.2002 in relazione all'art. 117, comma secondo, Cost.

dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al presidente della Giunta Regionale ligure e venga comunicato al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.

Genova, 08.11.2004

IL PRESIDENTE
Mario Torti

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 della L.R. Liguria 4 febbraio 2005 n. 3 pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2005 n. 2

La Legge Regionale Liguria 4 febbraio 2005 n. 3 (pubbl. nel B.U. 9 febbraio 2005 n. 2) - Disposizioni per la formazione del bilancio di annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2005 - nei suoi artt. 10 e 11 contiene disposizioni in tema di tassa automobilistica regionale.

Più precisamente, il richiamato art. 10, al co. 1, prevede che "a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli ed i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat Italiano Alfa Romeo e Federazione motociclistica italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al co. 2 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell'art. 60 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni"; e, al co. 2, precisa che le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale e cioè utilizzati nell'esercizio di attività di impresa ovvero arti e professioni.

A sua volta, il successivo art. 11, al co. 1, dispone che "per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tab. 2 bis allegata alla legge 23 dicembre 1999 n. 488. . . ." prevedendo, al successi-

vo co. 2, che le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, con conseguente regolamentazione, al co. 3, dei termini di presentazione delle istanze di rimborso.

Siffatte disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera 8 aprile 2005 del Consiglio dei Ministri che per estratto si produce sub 1 - ai sensi dell'art. 127 Cost. le impugna con il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

Violazione art. 117 co. 2 lett. e) e 119 Cost.

1. Con il menzionato art. 10 co. 1, la legge regionale Liguria n. 3/2005, con il richiamo al co. 2 dell'art. 63 della L.S. n. 342 del 2000 - secondo il quale la esenzione da tasse automobilistiche di cui al precedente co. 1 è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico successivamente al ventennio dalla loro costruzione, aventi le caratteristiche ivi precisate ed individuati dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (co. 3) - ha peraltro ulteriormente esteso l'ambito di applicazione della norma agevolativa anche ai veicoli iscritti in ulteriori registri, quali quelli "Storico Lancia", "Italiano Fiat" e "Italiano Alfa Romeo": e in tal modo ha configurato la esenzione dalle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli, come sopra qualificati di particolare interesse storico e collezionistico, in termini ben più ampi di quelli fissati dalla legge statale.

2. Il successivo art. 11, co. 1, ha disposto la non debbenza della maggiorazione della tassa automobilistica" dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tab. 2 bis "all. alla legge n. 488/1999 (anche con effetto sui rapporti progressi in corso: co. 2 e 3) per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva sino a sei tonnellate. L'art. 6 co. 22 bis della cit. legge n. 488/1999 prevede che" le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose "e che sono dovute, giusta il successivo co. 22 ter, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici - sono determinate secondo i parametri e le misure individuate

nella tab. all. 2 bis, disponendo da ultimo che possono essere modificate, con D.M. Finanze sentita la Conferenza permanente, le misure delle tasse automobilistiche di cui alla stessa tabella.

La norma regionale de qua configura pertanto - relativamente ai veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate - un esonero dalla maggiorazione delle tasse automobilistiche, in palese difformità rispetto a quanto previsto dalla richiamata normativa della legge statale.

3. Le disposizioni della legge regionale qui denunciate - nell'estendere, nei termini sopra evidenziati, l'ambito di applicabilità di esenzioni dalla tassa automobilistica (art. 10) e modellando ipotesi di esonero dalla stessa (art. 11) comunque in modo non conforme rispetto alla legislazione statale - modificano sotto il profilo sostanziale la disciplina della cd. tassa automobilistica regionale, la quale, come noto, è tuttora fondamentalmente regolata dal D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 e succ.mod.: tassa il cui gettito è "attribuito" alle Regioni a s.o. (art. 23 co. 1 d.lgs n. 504 del 1992), con la denominazione di tassa automobilistica regionale rispetto alla quale è stato demandato alle Regioni la riscossione, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il relativo contenzioso amministrativo (art. 17 legge n. 449 del 1997). Le Regioni hanno il potere di determinare con propria legge gli importi della tassa nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi dell'anno precedente (art. 17 legge n. 449 cit. e art. 24 d.lgs n. 504 del 1992), ma non hanno alcun potere di introdurre esenzioni od esoneri non previsti dalla legge statale, per determinate categorie di soggetti o di veicoli.

In sintesi, alle regioni a s.o. è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua realizzazione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con D.M. (delle Finanze e dei trasporti e naviga-

zione), restando tuttavia e tuttora ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.

La tassa automobilistica regionale - istituita con legge statale che la disciplina in tutti i suoi "aspetti fondamentali" - non costituisce pertanto un tributo proprio della regione ai sensi dell'art. 119 secondo comma della Costituzione - per tale dovendo intendersi quello istitutivo delle regioni con propria legge nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale, e a nulla rilevando in contrario la destinazione del suo gettito - e va inquadrata tuttora nell'ambito del sistema tributario statale, riservato alla esclusiva competenza del legislatore statale ex art. 17 co. 2 lett. e) Cost: ne consegue che la regione Liguria non aveva né ha il potere di disporre - come invece ha fatto con gli impugnati artt. 10 e 11 della legge n. 3/2005, che sono pertanto costituzionalmente illegittimi - di disporre esenzioni od esoneri dalla tassa de qua, rientrando la relativa disciplina nella competenza esclusiva dello Stato.

In tal senso è l'insegnamento della Corte: cfr. sent. n. 296 e 297 del 2003, n. 37 del 2004 ecc.

P.T.M.

Si chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 della legge regionale Liguria 4 febbraio 2005 n. 3.

Si produce per estratto copia conforme delibera 7 aprile 2005 Consiglio dei Ministri (ed allegato).

Roma 8 aprile 2005

AVVOCATO DELLO STATO
Chiarina Aiello